

LA MANOVRA 2005 ■ Da valutare l'utilizzo dell'imposta sostitutiva del 10 per cento - Gli effetti previsti per la mancata registrazione del contratto

Affrancamento riserve al test di convenienza

Locazioni, nullità pesante

Dubbi sull'applicazione della sanzione per un evento successivo alla formazione dell'accordo

Tras le valutazioni da operare al fine di decidere se conviene o meno affrancare le riserve in sospensione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva è opportuno considerare le conseguenze del provvedimento previsto dalla Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 473, legge 31/04) sull'applicazione di altre disposizioni dell'ordinamento tributario; in particolare, rileva l'effetto che l'affrancamento può assumere sulla fiscalità del socio.

Effetti dell'affrancamento. Le riserve di utili in sospensione d'imposta sono "contemplate" nell'ambito dell'articolo 47, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che stabilisce la presunzione assoluta secondo cui in caso di distribuzione si intendono assegnate ai soci prima le riserve di utili e poi le riserve di capitale. Tale presunzione non opera a fronte di riserve in sospensione d'imposta; è il caso, per esempio, del saldo attivo da rivalutazione monetaria. Ne deriva che se nel patrimonio netto di una società vi sono riserve di capitali e saldo attivo da rivalutazione monetaria è possibile distribuire le riserve di capitali senza che operi la presunzione dell'articolo 47, comma 1, del Tuir, poiché il saldo attivo è una riserva in sospensione d'imposta.

Se quest'ultima viene affrancata, perde la "sospensione" e, quindi, opera il disposto della presunzione assoluta; pertanto, in caso di distribuzione di riserve di capitali si avrà, sotto il profilo fiscale, la prioritaria distribuzione del saldo attivo affrancato (dividendi tassabili in capo ai soci). In sostanza, a fronte di un vantaggio conseguente all'affrancamento — evitare che in caso di distribuzione la riserva generi un incremento dell'imponibile della società — si determina anche un effetto negativo costituito dall'attrazione della riserva affrancata alla presunzione dell'articolo 47 del Tuir.

Le conseguenze sulla fiscalità del socio. La riserva di utili in

sospensione d'imposta, una volta affrancata, se distribuita non incrementa l'imponibile della società ma costituisce comunque distribuzione di utile che, nell'ambito delle società di capitali, è tassato secondo le regole ordinarie in capo al socio percipiente. Diversamente, nell'ambito delle società di persone (o dell'impresa individuale) la distribuzione della riserva in sospensione incrementerebbe l'imponibile della società da attribuire per trasparenza al socio.

Con l'affrancamento si rende non più dovuta un'ulteriore imposizione e la riserva di utili diviene

considerazione che le riserve affrancate non sono altro che riserve di utili attribuite ai soci tramite un prelievo sostitutivo, è sostenibile che la riserva affrancata incrementi il costo della partecipazione. Laddove tale interpretazione venisse confermata, andrebbe anche valutato che, sempre in materia di costo della partecipazione, vi è un altro provvedimento nella Finanziaria (articolo 1, comma 376) che consente la rivalutazione del costo di una partecipazione mediante una valutazione peritale e il pagamento di un'imposta sostitutiva del 2% o del 4% a seconda che la partecipazione sia qualificata o meno.

A questo punto, in seno a una società di persone, potrebbe risultare utile effettuare una valutazione di convenienza in merito al provvedimento che è più vantaggioso porre in essere, tenendo conto che se i soci sono qualificati e se l'unico (o il sostanziale) elemento patrimoniale da valutare nella perizia è il saldo attivo da rivalutazione, versando il 4% per l'affrancamento si ottengono due risultati:

1. se viene distribuito l'utile esso non è soggetto a ulteriore imposizione;

2. se viene ceduta la partecipazione il costo risulta incrementato del saldo attivo stesso.

Diversamente, optando per la valutazione peritale si avrebbe un versamento di imposta sostitutiva del 4% sul totale rivalutato (e quindi anche sul costo già riconosciuto della partecipazione), che ha efficacia solo in caso di cessione della partecipazione. È evidente che il confronto tra le due opportunità normative non può essere eseguito se nella valutazione peritale dovessero assumere rilevanza altri elementi (avviamento, plusvalenze latenti) estranei, invece, all'affrancamento delle riserve.

PAOLO MENEGHETTI
LUCA MIELE

Al fine di scoraggiare l'evasione dell'imposta di registro sui contratti di locazione, il comma 346 della Finanziaria 2005 dispone che «i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati». Nullità significa che il conduttore non ha il diritto di utilizzare l'immobile e che il locatore non può percepire i canoni.

I contratti interessati dalla nuova norma. Si tratta dei contratti di locazione e di quelli di comodato (da questi ultimi nasce infatti per il conduttore un diritto "relativo" — cioè non "reale" — di godimento). Il contratto di "affitto" non dovrebbe essere coinvolto, visto che è difficile configurare una «unità immobiliare» in termini di «cosa produttiva», come vuole l'articolo 1615 del Codice civile. Detti contratti devono avere a oggetto «unità immobiliari» o loro porzioni: quindi, qualsiasi tipologia di edificio (probabilmente anche il fabbricato classificato come rurale in catasto), abitativa o non abitativa; non invece gli immobili che non siano edifici e quindi la norma non interessa i terreni.

I contratti per cui ricorre il presupposto della registrazione. Si ha nullità quando il contratto non sia registrato, «ricorrendone i presupposti». Questi ricorrono:

a) per i contratti di locazione e di comodato che siano stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata;

b) per i contratti di locazione stipulati in forma verbale (articolo 3, Dpr 131/1986);

c) per i contratti di locazione e di comodato stipulati in forma scritta non autenticata (articolo 5 Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986), a meno che si tratti di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi, se non stipulati in forma pubblica o per autentica di firme, la registrazione diviene obbligatoria solo in «caso d'uso» (articolo 2 bis Tariffa parte seconda allegata al Dpr 131/1986). Va

infine ricordato che il contratto di comodato immobiliare stipulato in forma verbale non è soggetto a registrazione; e che il contratto di locazione di unità immobiliari di natura abitativa va stipulato a pena di nullità in forma scritta (articolo 1, comma 4, legge 431/1998).

Nullità del contratto non registrato? Quando dunque si sia in presenza di questi presupposti, la mancanza della registrazione produrrebbe, secondo la nuova norma, la "nullità" del contratto di locazione. Si tratta tuttavia di una "sanzione" anormale e senza precedenti: la nullità, infatti, è un vizio che affetta il contratto perché ne compromette l'iter formativo; mai si è



Nella Finanziaria 2005 sono numerose le norme sugli immobili (Marka)

vista (fatta eccezione per la nullità ora disposta dall'articolo 164 del Dlgs 42/2004 in tema di alienazione di beni culturali senza osservare le prescritte modalità, anche successive alla stipula) una nullità che discenda da un evento successivo alla formazione del contratto.

Se si ragionasse in termini di nullità, si avrebbe un contratto che probabilmente sarebbe una specie di validità quiescente e comunque di inefficacia fino alla registrazione (con conseguenti ricadute sul diritto del

Cessioni, via la comunicazione alla Questura

La Finanziaria 2005 ha abrogato la comunicazione alla Questura o al Comune delle cessioni di fabbricati (in proprietà o in godimento) qualora l'atto di "cessione" sia sottoposto a registrazione.

Il Dl 59/78. L'articolo 12 del Dl 59/78 introdusse l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore, la "cessione" della proprietà o del godimento di durata superiore a un mese (e, quindi, compravendite e locazioni) che avessero per oggetto un fabbricato di qualsiasi tipologia, quindi, non riguarda la comunicazione dovuta per stranieri e apolidi), i commi 344 e 345 della Finanziaria 2005 sanciscono che: 1) l'obbligo di comunicazione gravava anche sui mediatori immobiliari per le cessioni di cui hanno conoscenza o cui hanno assistito; 2) la comunicazione in base al Dl 59/78 si può effettuare anche in via telematica mandando il modello elettronico (disponibile sul sito dell'Entrate) all'agenzia, che poi provvede a "girarlo" all'Interpol; 3) la presentazione per la regi-

strazione degli atti di cessione disciplinati all'articolo 12 del Dl 59/78 (per esempio compravendite, permuta, donazioni e locazioni) «tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12».

Il modulo non è più necessario. Dato che la registrazione «tiene luogo» della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, la pratica di registrazione non va corredata del modello (telematico o cartaceo) previsto dal Dl 59/78. Né argomento contrario è ricavabile dal fatto che nella comunicazione in base al Dl 59/78 sono richiesti dati (quali gli estremi del documento di riconoscimento del cessionario) che dal contratto registrato non risultano, in quanto quest'ultimo contiene una serie di elementi identificativi (come il codice fiscale dei contraenti) ben più esaurienti di quelli contenuti nel modulo per la Questura. La norma della Finanziaria non si riferisce alle sole registrazioni effettuate in via telematica, ma a tutte le pratiche «presentate per la registrazione». Quindi c'è da ritenere che la comunicazione del Dl 59/78, di fatto, quasi scomparirà, visto che gli atti notarili vengono tutti registrati per definizione e che la stessa Finanziaria (si veda l'articolo a fianco), comma la nullità per i contratti di locazione non registrati.

strazione degli atti di cessione disciplinati all'articolo 12 del Dl 59/78 (per esempio compravendite, permuta, donazioni e locazioni) «tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12».

Il modulo non è più necessario. Dato che la registrazione «tiene luogo» della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, la pratica di registrazione non va corredata del modello (telematico o cartaceo) previsto dal Dl 59/78. Né argomento contrario è ricavabile dal fatto che nella comunicazione in base al Dl 59/78 sono richiesti dati (quali gli estremi del documento di riconoscimento del cessionario) che dal contratto registrato non risultano, in quanto quest'ultimo contiene una serie di elementi identificativi (come il codice fiscale dei contraenti) ben più esaurienti di quelli contenuti nel modulo per la Questura. La norma della Finanziaria non si riferisce alle sole registrazioni effettuate in via telematica, ma a tutte le pratiche «presentate per la registrazione». Quindi c'è da ritenere che la comunicazione del Dl 59/78, di fatto, quasi scomparirà, visto che gli atti notarili vengono tutti registrati per definizione e che la stessa Finanziaria (si veda l'articolo a fianco), comma la nullità per i contratti di locazione non registrati.

strazione degli atti di cessione disciplinati all'articolo 12 del Dl 59/78 (per esempio compravendite, permuta, donazioni e locazioni) «tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12».

Il modulo non è più necessario. Dato che la registrazione «tiene luogo» della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, la pratica di registrazione non va corredata del modello (telematico o cartaceo) previsto dal Dl 59/78. Né argomento contrario è ricavabile dal fatto che nella comunicazione in base al Dl 59/78 sono richiesti dati (quali gli estremi del documento di riconoscimento del cessionario) che dal contratto registrato non risultano, in quanto quest'ultimo contiene una serie di elementi identificativi (come il codice fiscale dei contraenti) ben più esaurienti di quelli contenuti nel modulo per la Questura. La norma della Finanziaria non si riferisce alle sole registrazioni effettuate in via telematica, ma a tutte le pratiche «presentate per la registrazione». Quindi c'è da ritenere che la comunicazione del Dl 59/78, di fatto, quasi scomparirà, visto che gli atti notarili vengono tutti registrati per definizione e che la stessa Finanziaria (si veda l'articolo a fianco), comma la nullità per i contratti di locazione non registrati.

A.B.U.

Contratto sottoposto a cessione sospensiva. Una ricostruzione probabilmente più efficiente e che soddisfa gli interessi di tutti gli attori in scena (i contraenti che puntano sulla immediata stabilità del contratto, il Fisco che punta all'incasso dell'imposta) è quella della configurazione della fattispecie in questione come quella di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della registrazione. Il contratto nasce valido, solo che è inefficace; quando la registrazione avviene, il contratto prende definitivamente efficacia con valenza retroattiva (articolo 1360 del Codice civile), cosicché fin dalla stipula il canone è dovuto.

ANGELO BUSANI

PENSIONI ■ Dal gennaio al settembre del 2004 le domande sono scese del 22,9% rispetto al 2003

Ancora in calo le richieste per l'anzianità

Stesso trend per le istanze sulla vecchiaia (-11,6%)

ROMA ■ Nei primi nove mesi del 2004 diminuisce notevolmente il numero delle persone che chiedono di andare in pensione. Le domande pervenute sono 711.050 contro le 806.010 arrivate nello stesso periodo del 2003, con una riduzione dell'11,8 per cento. In particolare, il calo più significativo si registra sulle richieste di pensionamento per anzianità che scendono del 22,9%, passando da 261.549 dello scorso anno a 201.773 di quest'anno. Diminuisce anche il numero delle domande di vecchiaia che si attesta a 222.856 contro le 252.124 dello scorso anno con una contrazione, in termini percentuali, dell'11,6 per cento.

È quanto emerge da un rapporto dell'Inps che indica anche in calo, ma con ritmi ridotti rispetto alle altre categorie, le domande di reversibilità che passano da 152.545 dei primi 9 mesi dello scorso anno a

145.363 di quest'anno (-4,7%). Crescono, invece, le domande "indirette" che passano da 22.922 dei primi nove mesi del 2003 a 23.260 registrate nello stesso periodo del 2004 (+1,5%). Continuano invece a salire, anche se in maniera ridotta rispetto agli ultimi anni, le richieste di pensionamento di invalidità: si passa da 116.870 a settembre del 2003 a 117.798 del 2004 (+0,8%).

Effetto bonus. A influire sulla riduzione delle domande di anzianità presentate, si spiega sempre nel documento Inps, è la «concessione del bonus» per chi decide di rimanere al lavoro pur avendo raggiunto il numero di anni necessari per andare in pensione. Secondo i dati del ministero del Lavoro il numero delle richieste di adesione al bonus, a dicembre, è arrivato a quota 26mila.

I settori interessati. Tra le varie categorie la riduzione

maggiore si registra nel settore agricolo. Complessivamente le domande sono diminuite del 16,9% passando da 99.543 nei primi nove mesi del 2003 alle 82.724 di quest'anno. Le richieste di pensionamento per vecchiaia sono scese da 40.301 a 33.359 (-17,2%) mentre quelle di anzianità passano da 31.041 dello scorso anno a 22.849 (-26,3%). Riduzione meno accentuata invece per i commercianti, che passano da 91.190 domande (settembre del 2003), a 85.553 con una minore richiesta pari al 6,1 per cento. In particolare le richieste di vecchiaia scendono del 6,8% passando da 37.204 a 34.662. Mentre quelle di anzianità vanno da 29.605 a 26.480 (-10,5%).

Calo contenuto anche per la categoria degli artigiani. Le domande passano complessivamente da 110.723 a 102.943, con un calo di 7 punti percentuali. Le richieste di

A confronto

Le domande pervenute nei primi 9 mesi del 2003 e del 2004

Categoria	Gennaio-settembre 2003	Gennaio-settembre 2004	Diff. (%)
Anzianità	261.549	201.773	- 22,9
Vecchiaia	252.124	222.856	- 11,6
Reversibilità	152.545	145.363	- 4,7
Indirette	22.922	23.260	+ 1,5
Invalidità	116.870	117.798	+ 0,8
TOTALE	806.010	711.050	- 11,8

pensionamento di vecchiaia scendono da 32.095 dello scorso anno a 31.207 di quest'anno con una riduzione minima (-2,7%). Più sostenuto, invece, il calo delle richieste presentate per le pensioni di anzianità, si va da 47.795 dei primi nove mesi del 2003 a 41.180 del 2004 (-13,8%).

Infine le domande per la categoria lavoratori dipendenti segnano una contrazione di di

sopra della media (-12,9%) passando da 485.292 a 422.573. Le richieste presentate da chi ha raggiunto l'età per andare in pensione va da 128.757 a 112.757 (-12,4%), mentre quelle di anzianità scendono da 149.417 a 107.471 (-28%).

Richieste di invalidità. Significativo anche il calo delle domande di invalidità civile. Le richieste arrivate da genna-

io a settembre del 2004 sono 364.017 contro le 373.229 pervenute nello stesso periodo del 2003, con una riduzione del 2,5 per cento. Al primo posto tra le Regioni, per numero di domande, si classifica il Lazio (50.716), seguito dalla Campania (43.755) e dalla Lombardia (43.507). Notevole il distacco tra le prime tre della lista e le altre Regioni. Infatti, al quarto posto c'è la Sicilia dove le domande sono state 27.282, mentre dal Piemonte sono arrivate 25.435 richieste e 24.495 nel Veneto. A seguire si trovano le domande dell'Emilia Romagna (23.445), Puglia (22.207), Toscana (20.592), Calabria (16.606), Liguria (14.972), Marche (12.212), Abruzzo (9.853), Sardegna (9.035) e Umbria (7.166). Poche le richieste partite dai Friuli Venezia Giulia (6.616), Basilicata (4.144) e Molise (1.969).

N.T.

Lo schema di decreto lascia le penalizzazioni già esistenti

Totalizzazione, troppi limiti

La riforma delle pensioni (legge 243/04) ha previsto la delega per l'emanazione di un decreto sulla totalizzazione, con la finalità di rimuovere i limiti del vecchio articolo 7 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), estendendo l'operatività dell'istituto anche al caso in cui sia possibile raggiungere i requisiti minimi in una sola delle gestioni nelle quali siano accreditati i contributi e ampliando i requisiti per richiedere la sommatoria.

Tra le direttive della delega è confermata la liquidazione da parte di ogni singola gestione della quota di pensione, secondo le proprie regole di calcolo, come previsto attualmente nel decreto ministeriale 53/2003.

Il nuovo sistema previsto dalla delega pensioni dovrebbe assumere quindi un contenuto migliorativo rispetto alla disciplina attuale, con la

sola eccezione costituita dall'esclusione dei benefici per le frazioni di accrediti inferiori ai cinque anni.

Lo schema predisposto dal ministero del Lavoro (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) migliora però in minima parte la normativa esistente, aggravandone il contenuto e abrogandola espressamente dalla data di entrata in vigore del decreto.

La possibilità, rispetto al passato, di ottenere con la totalizzazione la pensione anche prima del compimento dei 65 anni, in presenza di 40 anni complessivi di accreditamento, è ammessa, ma per le pensioni di vecchiaia è introdotta la necessità di un minimo di 25 anni di

contributi, escludendo rispetto al passato la possibilità di conseguire il diritto alla pensione con il cumulo in tante gestioni obbligatorie che prevedono solo 20 anni, vanificando di fatto la possibilità

te delle pensioni totalizzate in forma contributiva in tutte le gestioni, comprese le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Inps. L'introduzione della pensione contributiva ha creato una diversità di trattamento tra assicurati a tutto il 1995 e successivi, ma la norma, contenuta in un decreto, senza una direttiva precisa in tal senso, crea una nuova frattura anche tra assicurati con pari anzianità e con unica direttiva di avere una contribuzione frazionata.

Va ricordato che l'Inps liquida da tempo agli assicurati titolari di pensione a carico di altre gestioni obbli-

gatorie la pensione supplementare, in presenza di accrediti di durata limitata insufficienti per una pensione autonoma, senza applicare alcuna diversità rispetto alle modalità di calcolo applicate alla generalità delle pensioni concesse; penalizzazioni nella liquidazione non sono previste anche nelle ipotesi oggi ammesse di totalizzazione come la legge 233/90 per il cumulo di contributi nelle gestioni dei lavoratori autonomi o nelle attuazioni dei regolamenti Cee e convenzioni internazionali.

L'introduzione della normativa nei termini descritti lascia in essere nella sostanza la penalizzazione a danno dei lavoratori con contribuzione frazionata, ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale e, se attuata, è destinata a perpetuare il contenzioso in materia che ha caratterizzato l'ultimo decennio.

DOMENICO FABRIZIO-DE RITIS

Nessun rimedio ai rilievi della Corte costituzionale

prevista dalla legge di delega 243/04 di ottenere la pensione anche in una sola gestione.

Altra limitazione è costituita dalla necessità di liquidare per le quo-

Parti tutelate con la validazione dei contratti

Lavoro, più garanzie con la certificazione

La possibilità per le Commissioni di svolgere anche attività di consulenza offrirà maggiore garanzia alle parti. È questa una delle novità della circolare 48/04 del 15 dicembre scorso con la quale si è fatto un passo avanti verso la piena applicazione dei rapporti di lavoro certificati. La Commissione, infatti, mediante la professionalità dei suoi componenti potrà incidere positivamente sulla certezza dei rapporti nel mercato del lavoro. Del resto, quello della professionalità appare un punto decisivo per la migliore attuazione degli obiettivi della circolare senza dimenticare poi le conseguenze per l'ente certificatore in caso di una erronea qualificazione del contratto a esso imputabile.

Appalti. La presenza di "mono-committenza", sebbene apparentemente indice secondario, è un elemento da valutare ai fini elusivi, così come evidenziato

lavoro possono essere oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore e ciò vale anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso. Bisognerà monitorare i comportamenti per verificare che non siano finalizzati all'elusione e — come appropriatamente segnalato dalla circolare 48/04 nella parte che riguarda le co.co.co. — sarà necessario porre particolare attenzione alle modalità di svolgimento della attività lavorativa di un soggetto già dipendente della stessa azienda. Segnaliamo, inoltre, la tendenza a utilizzare il rapporto occasionale, anche quando nella sostanza si tratta di mini-collaborazioni o di rapporti subordinati e pertanto riteniamo che in futuro potranno emergere ulteriori elementi chiarificatori.

Associazione in partecipazione. Sebbene la circolare 48/04 non lo dica esplicitamente, ricordiamo che all'associato non spetta nessuna retribuzione minima garantita, in quanto assumendosi il rischio di impresa gli spetta solo l'eventuale utile. L'associato dovrà controllare l'andamento sulla base degli utili e non sul fatturato come erroneamente spesso avviene. Infine è da notare che quando si parla di autonomia dell'associato si ritiene che la stessa si possa maggiormente evidenziare quando il lavoratore partecipi in qualche modo alle scelte strategiche dell'impresa, al di là del rispetto degli orari, della presenza e così via.

Gli effetti nei confronti dei terzi. Un passaggio delicato riguarda la possibilità, per esempio, da parte degli enti previdenziali, di promuovere iniziative dirette contro il contenuto della certificazione. Infatti è necessario porre preventivamente ricorso e aspettare la pronuncia della sentenza di merito. Inoltre, chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione è obbligato ad avviare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 Codice di procedura civile. In sostanza questo potrebbe significare per l'Inps sia l'impossibilità di inscrivere direttamente a ruolo i crediti previdenziali ai fini della emissione della cartella esattoriale, sia di poter notificare un verbale ispettivo con le stesse modalità utilizzate per un rapporto di lavoro non certificato.

TEMISTOCLE BUSSINO

All'associato non spetta la retribuzione «minima»

dalla circolare 48/04. Inoltre, solo nel caso di appalti è consentito utilizzare le procedure di certificazione sia in sede di stipula del contratto sia nella sua fase attuativa. Questa seconda ipotesi sentirebbe certamente una maggiore fotografia della situazione, e in proposito si chiede se la Commissione, nel voler verificare questa previsione, potrà chiedere l'intervento degli organi di vigilanza ispettiva oppure dovrà limitarsi alla sola verifica documentale.

Contratto a progetto e collaborazioni. La prima annotazione riguarda l'autonomia del rapporto. In questo caso, proprio perché il panorama giurisprudenziale è così vario, sull'argomento non sarebbe stato male elencare quegli elementi di maggior rilievo che caratterizzano la subordinazione, soprattutto quando la stessa risulta più sfumata. Tra i diversi elementi utili per una corretta certificazione, poi, si chiede di accertare se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro. In linea di principio un analogo progetto o programma di